



Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare CONI 26/17

ooo *** ooo

SENTENZA n. 3 /2018

Il Tribunale Federale ACI composto dai Signori:

- Dr. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Avv. Giuseppe Violante (Componente)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente)
- Avv. Cristina Mori (Componente-estensore)

Nella seduta del 25 Gennaio 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Benetton Nicola (licenza di conc./cond. N. 238171)

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio del 04 dicembre 2017 il Procuratore Federale nella persona del Sost. Procuratore, Avv. Giovanna Mazza, ha deferito a giudizio innanzi a questo Tribunale il sig. Benetton Nicola per violazione degli artt. 7, 139 RSN nonché art. 3 appendice 5 al RSN per aver rifiutato di sottoporre a verifica tecnica inerente la cilindrata la propria vettura in occasione della gara denominata 12° Rally Storico Città di Bassano svoltasi in data 29-30/09/2017 a seguito di reclamo presentato da altro concorrente .

Intimato per l'udienza del 25 gennaio 2018, il sig. Benetton non compariva né faceva pervenire giustificazioni.

Il Presidente dichiarava aperta la discussione; udita la relazione dell'Avv. Mori, il Presidente affidava la parola al Sost. Procuratore Federale, il quale illustrava l'atto di deferimento a giudizio e concludeva per l'affermazione della responsabilità ascritte al licenziato con richiesta di irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi tre e dell'ammenda di € 1.000,000 (mille,00).

Il Presidente dichiarava chiusa la discussione e il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per la decisione.

Il procedimento viene deciso come da dispositivo che è letto al termine dell'udienza.



Motivi della decisione

Nel merito, la Procura Federale contesta all'incolpato il rifiuto di sottoporre a verifica tecnica la propria vettura con conseguente violazione degli artt. 7, 139 RSN e art. 3 appendice 5 RSN.

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato dal documento n. 2 redatto in data 30/09/17 dal Collegio dei Commissari Sportivi che a seguito di reclamo convocavano il concorrente Benetton a presentarsi presso la Direzione Gara nonché dalla decisione n. 3 del Collegio dei Commissari Sportivi con cui veniva deciso, previa audizione del concorrente Benetton, di escluderlo dalla competizione e dalla classifica.

In particolare, nella decisione n. 3, i Commissari riportavano quanto loro dichiarato dal concorrente Benetton ovvero il suo rifiuto a sottoporre a verifica tecnica la vettura; riportavano anche le motivazioni del suddetto rifiuto ovvero l'impossibilità per il licenziato di avere sul campo i meccanici di propria fiducia ed il diniego di far intervenire i meccanici messi a disposizione dall'Organizzatore.

La suddetta decisione veniva regolarmente notificata al sig. Benetton il quale la sottoscriveva una prima volta per conferma avvenuta ricezione nonché una seconda volta dichiarando di non interporre appello.

Ergo il sig. Benetton era perfettamente a conoscenza del contenuto della decisione, riportante anche il contenuto delle proprie dichiarazioni.

Con memoria datata 27/11/17 l'odierno incolpato, faceva pervenire alla Procura Federale dichiarazioni che venivano acquisite al procedimento; il licenziato confermava il suo rifiuto alla verifica adducendo come motivazione la necessità di preservare il motore da possibili danni alla compressione qualora la verifica fosse stata effettuata da meccanici terzi e non di fiducia dello stesso; sosteneva il licenziato di aver richiesto alla Commissione di sigillare il motore tramite punzonatura e di rimandare la verifica.

Orbene quanto sostenuto dal sig. Benetton solo in data 27/11/17 non può essere ritenuto esimente di una sua responsabilità per l'infrazione contestata; peraltro l'addotta richiesta di sigillare il motore è contenuta solo nella memoria novembrina e non trova riscontro nelle dichiarazioni rese ai Commissari Sportivi in sede di audizione del 30/09/17 e riportate nella decisione n. 3 regolarmente notificata al concorrente e non appellata dallo stesso.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Il Tribunale ritiene pertanto corretto e provato l'impianto accusatorio.

Quanto alla misura della sanzione da applicare, il Tribunale ritiene che il provvedimento sanzionatorio richiesto sia coerente con l'impianto accusatorio e corrispondente con la fattispecie prevista dalle norme contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Nicola Benetton (lic. N. 238171) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna alla sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 e alla sospensione delle licenze sportive per 3 mesi.

Roma, 25 gennaio 2018

Il Presidente

Pres. Salvatore Giacchetti

Il Componente Relatore

Avv. Cristina Mori